

AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE PER DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO A FAVORE DI UN SOGGETTO TERZO PER OLTRE 30 GIORNI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate dalla circolare Ministero dei Trasporti prot. n. 15513 del 10 luglio 2014, si è resa necessaria l'emanazione, il 27 ottobre 2014, di una nuova circolare n. 23743, al fine di rendere meglio comprensibili le nuove disposizioni in materia di obblighi di comunicazione concernenti gli intestatari delle carte di circolazione.

L'OBBLIGO

La disciplina di riferimento è costituita dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 94, D.Lgs. 285/1992 (Codice stradale), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 120/2010, che ha previsto l'obbligo di comunicazione, finalizzato all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, degli atti di variazione dell'intestatario della carta di circolazione e degli atti che conferiscono la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni a un soggetto diverso dall'intestatario.

SOGGETTI OBBLIGATI

Nel caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che l'*avente causa* (il soggetto che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni), lo comunichi all'ufficio della Motorizzazione, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione e alla registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli, presso lo stesso Dipartimento.

Per *avente causa*, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che va fatto riferimento: comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, erede, utilizzatore con contratto di rent to buy.

SOGGETTI ESONERATI

Riguardo il comodato, la circolare ha precisato che sono esonerati dall'obbligo:

- i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione;
- i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto in base a iscrizione al Ren o albo autotrasportatori, a licenza per il trasporto di cose in conto proprio, ad autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e Ncc).

VEICOLI AZIENDALI

Per i veicoli aziendali è stata prevista una disciplina specifica e una serie di esoneri che rendono raramente effettivo l'obbligo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Anche in questo caso, è previsto che, nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato anche ai propri dipendenti o collaboratori, per un periodo superiore a 30 giorni, un rappresentante dell'azienda, munito di delega scritta rilasciata dal dipendente, debba provvedere alla presentazione dell'apposita istanza e adempiere all'obbligo di annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli.

Tale procedura è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di "aggiornamento" della carta di circolazione.

Posto che il comodato è un contratto a titolo gratuito, la circolare del Ministero chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa "ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo".

Di conseguenza l'obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

- a titolo di "fringe benefit" poiché in tal caso, venendo meno la "gratuità", non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
- ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
- a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

Tali disposizioni sono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'azienda.

DECORRENZA

Gli obblighi di comunicazione decorrono per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.

Per quelli sorti in precedenza, l'annotazione è una mera facoltà dell'interessato, la cui assenza non sarà comunque soggetta a sanzione.

I MEZZI

Gli obblighi riguardano tutti gli autoveicoli, i motoveicoli (quindi non i ciclomotori né i quadricicli leggeri) e i rimorchi (compresi quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate).

SANZIONI

In caso di mancata comunicazione dei dati sul nuovo soggetto che ha la disponibilità della vettura per un periodo superiore ai 30 giorni, verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 94, comma 4-bis, Codice della Strada.

In particolare, è prevista una sanzione da 705 euro a 3.526 euro a carico dell'utilizzatore, oltre al ritiro della carta di circolazione.

COSTI

Ai fini della comunicazione della variazione dei dati su chi ha la nuova disponibilità del veicolo per un periodo superiore al limite di 30 giorni, è necessario pagare due bollettini di conto corrente postale: un primo bollettino di 16 euro per l'imposta di bollo e un secondo bollettino di 9 euro per il versamento dei diritti della Motorizzazione.

OBBLIGO PER ENTI NON PROFIT

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Le organizzazioni senza scopo di lucro, come noto, operano sul proprio territorio utilizzando mezzi propri, spesso donati oppure acquistati direttamente dall'ente.

È frequente però il caso di utilizzo da parte delle associazioni non profit di veicoli concessi in comodato d'uso gratuito da parte di enti pubblici, altre organizzazioni non profit, aziende, sostenitori.

L'ente non profit (in veste di avente causa) deve dare comunicazione al competente Ufficio di Motorizzazione civile al fine di aggiornare la carta di circolazione con la propria denominazione, nel solo caso in cui il comodato preveda l'utilizzo da parte dell'ente per più di 30 giorni consecutivi.

Tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo ex articolo 27-bis.

Per una maggiore chiarezza sull'argomento, qui di seguito si riporta una tabella semplificata riportante i passaggi chiave:

ADEMPIMENTO	comunicazione variazione intestatario carta di circolazione oltre i 30 giorni a partire dal 3 novembre 2014
OBBLIGATI	<ul style="list-style-type: none">• comodatario• affidatario• locatario/sublocatario• erede/utilizzatore
ESONERATI	<ul style="list-style-type: none">• familiari conviventi• soggetti che effettuano attività di autotrasportatori
AUTO AZIENDALI	<ul style="list-style-type: none">• obbligo annotazione per l'uso gratuito oltre i 30 giorni• sono esclusi i <i>fringe benefit</i> e l'uso promiscuo
SANZIONI	<ul style="list-style-type: none">• da € 705,00 a € 3.526,00• ritiro carta di circolazione
COSTI COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• bollettino di € 16,00 per imposta di bollo• bollettino di € 9,00 per diritti Motorizzazione
ENTI NON PROFIT	<ul style="list-style-type: none">• obbligo comunicazione uso gratuito oltre i 30 giorni• sono esenti dall'imposta di bollo

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it